



Alta Brianza
Alzate Brianza

REGOLAMENTO SOCI

DOCUMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
IN DATA 8 MAGGIO 2015

REGOLAMENTO SOCI

INDICE

| | |
|--------|---|
| Pag. 3 | Articolo 1 - Finalità |
| Pag. 3 | Articolo 2 - Criteri di ammissibilità |
| Pag. 3 | Articolo 3 - Requisiti per l'ammissione a socio |
| Pag. 4 | Articolo 4 - Inammissibilità |
| Pag. 4 | Articolo 5 - Istanza e documentazione allegata |
| Pag. 5 | Articolo 6 - Ammontare minimo della partecipazione sociale |
| Pag. 5 | Articolo 7 - Versamento della quota sociale e del relativo sovrapprezzo |
| Pag. 5 | Articolo 8 - Aumento delle partecipazioni sociali |
| Pag. 5 | Articolo 9 - Diritti e doveri dei soci |
| Pag. 6 | Articolo 10 - Domiciliazione dei soci |
| Pag. 6 | Articolo 11 - Altre modalità di acquisto della qualità di socio |
| Pag. 6 | Articolo 12 - Perdita della qualità di socio |
| Pag. 6 | Articolo 13 - Recesso da socio |
| Pag. 7 | Articolo 14 - Esclusione da socio |
| Pag. 7 | Articolo 15 - Liquidazione delle quote del socio |
| Pag. 8 | Articolo 16 - Disposizioni generali |

ARTICOLO 1 – Finalità

L'ammissione di nuovi soci spetta al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2528 del C.C.¹ Il presente Regolamento ha lo scopo di enunciare i criteri cui il Consiglio di Amministrazione si dovrà attenere in conformità alle disposizioni di cui al Titolo II dello Statuto Sociale. A tali criteri il Consiglio di Amministrazione potrà derogare in via eccezionale a fronte di adeguate motivazioni.

ARTICOLO 2 – Criteri di ammissibilità

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esame delle domande di ammissione a socio della Banca, si atterrà ai seguenti criteri:

- a) favorire il rinnovamento e l'ampliamento della compagine sociale nei limiti numerici, minimi e massimi, fissati dal Consiglio nel piano operativo annuale, anche tenendo conto delle medie percentuali di incremento adottate da altre Bcc di analoghe dimensioni;
- b) mantenere e sviluppare una presenza significativa di Soci in tutti i Comuni in cui la Banca ha competenza territoriale;
- c) rispettare, per quanto possibile, una distribuzione equilibrata della base sociale all'interno delle zone di competenza territoriale, avendo riguardo al tipo e allo sviluppo delle attività economiche in esse presenti;
- d) favorire il ricambio generazionale, con particolare attenzione ai giovani che esercitano attività imprenditoriali o professionali;
- e) considerare con attenzione l'opportunità dell'ammissione a socio di soggetti ed organismi che, all'interno delle comunità locali in cui è insediata la Banca, operano in attività di interesse sociale, nei campi della solidarietà, della mutualità e del volontariato;
- f) valutare con particolare prudenza le richieste di ammissione a socio non compatibili con i principi ispiratori di cui all'art. 2 dello Statuto Sociale², nonché con l'esigenza di stabilità della gestione della Banca.

ARTICOLO 3 – Requisiti per l'ammissione a socio

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.³ Non possono far parte della società i soggetti che:

- a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
- b) non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385;
- c) svolgano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, attività in concorrenza con la società;
- d) siano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, inadempienti verso la società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.⁴

¹ L'art. 2528 del C.C. recita: "L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci."

² L'art. 2 dello S.S. recita: "Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E' altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale."

³ cfr. Art. 6 dello Statuto Sociale.

⁴ cfr. Art. 7 dello Statuto Sociale.

E' in ogni caso ritenuta opportuna, ai fini dell'ammissione da parte del Consiglio, la concorrenza dei seguenti requisiti:

- a) essere cliente conosciuto della Banca con rapporti significativi e sperimentati da almeno un trimestre;
- b) intrattenere rapporti corretti ed operare con carattere di continuità e preminenza rispetto ad altre aziende di credito;
- c) condividere i principi che regolano il movimento mutualistico e cooperativo enunciati nello Statuto Sociale e nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo;
- d) non essere Soci di altre Banche di Credito Cooperativo.

E' richiesta l'unanimità dei Consiglieri presenti per l'ammissione a socio di:

- a) coloro che svolgono attività professionale di consulenza finanziaria a favore di società o persone fisiche operanti con l'Istituto;
- b) coloro che, in qualità di professionisti, amministratori, soci o dipendenti di imprese, abbiano avuto con la Banca, nell'ultimo biennio, rapporti di fornitura e/o collaborazione, anche saltuaria;
- c) coloro che hanno con la Banca situazioni di conflitto, compresi i soci non amministratori e non legali rappresentanti di società che versino in situazioni di conflitto.

ARTICOLO 4 – Inammissibilità

Sono inammissibili le domande da parte di:

1. coloro che sul territorio di competenza della Banca svolgono la promozione di servizi di impiego in concorrenza con l'attività dell'istituto, anche quali dipendenti, amministratori, sindaci e mandatari di società o enti concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a respingere le domande presentate da parte di soggetti che in via esemplificativa:

1. abbiano subito procedimenti esecutivi, cautelari o conservativi o abbiano comunque indotto la Banca ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
2. siano interdetti, inabilitati e non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e siano falliti o assoggettati a liquidazione coatta amministrativa.

ARTICOLO 5 – Istanza e documentazione allegata

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi dello Statuto Sociale o richieste dalla Società in via generale. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il Consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.⁵ La domanda, predisposta su apposito modulo, dovrà essere corredata all'atto della presentazione dai seguenti documenti:

A) per le persone fisiche: fotocopia del Documento d'Identità e del Codice Fiscale; certificato di residenza in carta libera (o autocertificazione); documentazione atta a dimostrare lo svolgimento di attività in via continuativa nel territorio di competenza (se residente fuori zona operativa); certificato di iscrizione alla CCIAA (per le ditte individuali); impegno e disponibilità a partecipare alle iniziative formative promosse dalla BCC a favore dei Soci;

⁵ cfr. Art. 8 dello Statuto Sociale.
Regolamento Soci

B) per le persone giuridiche e le società: fotocopia Atto Costitutivo e Statuto; copia visura camerale aggiornata; altra documentazione per certificare il requisito della territorialità di cui al primo comma dell'art. 6 dello Statuto Sociale; estratto della delibera dell'Organo amministrativo o assembleare relativa all'assunzione della partecipazione nella Società; per i legali rappresentanti della persona giuridica o società (Presidente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, ecc.) e per l'amministratore designato come rappresentante ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, si richiede inoltre: fotocopia del Documento d'Identità e del Codice Fiscale;

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, esamina le nuove domande di ammissione con periodicità bimestrale, previa acquisizione del parere della Commissione Sociale e Formazione Identitaria all'uopo istituita. Le nuove ammissioni hanno decorrenza dalla data di annotazione della delibera di ammissione nel Libro Soci e sono subordinate al versamento della quota sociale.

ARTICOLO 6 – Ammontare minimo della partecipazione sociale

Per le persone fisiche il numero minimo delle quote sociali sottoscrivibili è di 2 unità, oltre al relativo sovrapprezzo azioni determinato ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale.

Per le persone giuridiche il numero minimo delle quote sociali sottoscrivibili è di 5 unità oltre al relativo sovrapprezzo azioni determinato ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale.

Per i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni il numero minimo di quote sociali sottoscrivibili è di 1 unità, oltre al relativo sovrapprezzo azioni determinato ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale.

ARTICOLO 7 – Versamento della quota sociale e del relativo sovrapprezzo

La nuova quota sociale sottoscritta o il suo aumento dovranno essere integralmente versati contestualmente al sovrapprezzo azioni determinato ai sensi dell'art. 2528 del C.C.⁶ ed ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale⁷, secondo le modalità stabilite dall'art. 8 dello Statuto Sociale. Non è consentito il versamento rateizzato.

ARTICOLO 8 – Aumento delle partecipazioni sociali

Fermo restando il valore nominale massimo di azioni detenibili da ciascun socio, fissato dalla legislazione vigente, il Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità temporali fissate dall'art. 8 dello Statuto Sociale, delibera sulle richieste di sottoscrizione di ulteriori azioni da parte dei soci.

ARTICOLO 9 – Diritti e doveri dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25 dello Statuto Sociale;⁸

⁶ L'art. 2528 del C.C. recita: "Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori."

⁷ L'art. 22 dello S.S. recita: "L'assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci."

⁸ L'art. 25 dello S.S. recita: "Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. All'assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). All'assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei fondi di garanzia cui la società aderisce nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi."

b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;

c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del Consiglio di Amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.⁹ La partecipazione attiva del socio è attuata mediante l'utilizzazione dei servizi che la Banca offre, con esclusione di ogni finalità di investimento o di intenti contrari allo spirito cooperativistico. All'uopo il Consiglio di Amministrazione dispone periodici controlli sull'utilizzo dei servizi di cui sopra.

ARTICOLO 10 – Domiciliazione dei soci

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.¹⁰

ARTICOLO 11 – Altre modalità di acquisto della qualità di socio

La qualità di socio può essere altresì acquisita a seguito di trasferimento a causa di morte ai sensi dell'art. 12 comma 1 dello Statuto Sociale¹¹ o di cessione per atto tra vivi, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale.¹² In caso di morte del socio, uno solo tra gli eredi può presentare domanda di subentro, previo consenso di tutti gli aventi causa così come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale. La domanda dovrà essere corredata della documentazione di cui al precedente art. 5 nel caso in cui il subentrante non sia già Socio della Banca e, in ogni caso, integrata da un atto notorio recante le generalità degli eredi. Il Consiglio di Amministrazione nell'esaminare le domande tiene altresì conto del rispetto dei requisiti di cui agli articoli precedenti. Nei casi di cui all'articolo 21 1° comma dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione esamina le richieste di autorizzazione in conformità alla disciplina generale di ammissione prevista dal presente regolamento.

ARTICOLO 12 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde a seguito di morte, recesso o di esclusione.¹³

ARTICOLO 13 – Recesso del socio

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art.

⁹ cfr. Art. 14 dello Statuto Sociale.

¹⁰ cfr. Art. 10 dello Statuto Sociale.

¹¹ L'art. 12 dello S.S. recita: "In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a loro nome o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15."

¹² L'art. 21 dello S.S. recita: "Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8. In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci."

¹³ cfr. Art. 11 dello Statuto Sociale.

36 del Testo Unico Bancario¹⁴, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto Sociale. Il recesso non può essere parziale. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio. Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società. Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.¹⁵

ARTICOLO 14 – Esclusione del socio

Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

-che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6¹⁶ dello Statuto Sociale, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alla lett. a) e b) dell'art.7¹⁷ dello Statuto Sociale;

-nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:

- a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con essa;
- b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
- d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del Consiglio di Amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

A tal fine l'Area Sociale ed Istituzionale sottopone al Consiglio di Amministrazione idonea documentazione riguardante le fattispecie di cui sopra entro 60 giorni dal verificarsi delle medesime per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.¹⁸

¹⁴ L'art. 36 del T.U. recita: "La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci."

¹⁵ cfr. Art. 13 dello Statuto Sociale.

¹⁶ L'art. 6 dello S.S. recita: "Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative."

¹⁷ L'art. 7 dello S.S. recita: "Non possono far parte della Società i soggetti che: a) siano interdetti, inabilitati, falliti; b) non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;"

¹⁸ cfr. Art. 14 dello Statuto Sociale.

ARTICOLO 15 – Liquidazione della quota del socio

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio. Il pagamento deve essere eseguito entro centottantagioni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.¹⁹ Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato dopo il 1° gennaio 1994 in sede di sottoscrizione delle azioni. Non è ammessa la liquidazione parziale della partecipazione sociale. Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.

ARTICOLO 16 – Disposizioni generali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera dell'Assemblea dei Soci e potrà subire modifiche a seguito di delibere assembleari in materia.

¹⁹ cfr. Art. 15 dello Statuto Sociale.